

1107/2019 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA N. 1107/2019 R.G.

tra

DELVERDE INDUTRIE ALIMENTARI S.P.A.

RICORRENTE/OPPONENTE

E

SIMONE CARUSO

RESISTENTE/OPPOSTO

Oggi 27/02/2020, alle ore 9.50, innanzi al Giudice dott.ssa Ilaria Prozzo, sono presenti per la parte ricorrente/opponente l'avv. DIEGO MASTROLIA, per delega dell'Avv. PERRUSO ANTONELLA, e per la parte resistente/opposta l'avv. ANDREONI PIERPAOLO.

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

Il Giudice

udita la discussione orale, provvede come da contestuale sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà pubblica lettura al termine della camera di consiglio.

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Ilaria Prozzo





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 27.02.2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a norma dell'art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1107/19 R.G.

TRA

[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonella Perruso;

OPPONENTE

E

[REDACTED] rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Pierpaolo Andreoni e Piergiorgio Sangiorgi;

OPPOSTO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 12.08.2019, [REDACTED] [REDACTED] premesso di aver lavorato alle dipendenze della [REDACTED] [REDACTED] fino al 6.5.2019, chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 224/2019 per un importo di € 65.753,33, di cui € 9.346,16 per la retribuzione di aprile 2019, € 1.742,04 per la retribuzione di maggio 2019, € 3.115,39 per la tredicesima mensilità, € 21.057,62 per le ferie maturate e non godute e



€ 30.492,13 a titolo di indennità ex art. 13, comma 2, del CCNL per i dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo la società ricorrente proponeva opposizione con ricorso depositato il 30.09.2019, deducendo di non essere tenuta al pagamento dell'indennità di cui all'art. 13 del CCNL Dirigenti Industrie, per non essersi verificato un trasferimento di azienda ma solo una cessione del pacchetto azionario. La società evidenziava, inoltre, che il credito maturato dall'opposto per le ferie non godute era pari a € 17.393,66 e non a € 21.057,62 come dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo. L'opponente allegava, altresì, che l'opposto era tenuto al pagamento di € 26.999,00 a titolo di indennità di mancato preavviso e della somma di € 63.000,00, indebitamente percepita dal ██████████ in data 9 aprile 2019 a titolo di bonus straordinario.

Tutto ciò premesso la società opponente formulava le seguenti conclusioni:

“1) accertati i fatti in atti dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 224/2019 stante la carenza delle condizioni di ammissibilità ex art. 633 e ss cpc e comunque stante l'infondatezza del credito sotteso;

2) accertare i fatti in atti annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 224/2019 non spettando al ██████████ le somme richieste per le causali in atti;

3) in accoglimento della domanda riconvenzionale di ██████████, accertati i fatti in atti, condannare il sig. ██████████ alla corresponsione in favore di ██████████ della somma di Euro Euro 26.999,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 CCNL Dirigenti Industria.

4) in accoglimento della domanda riconvenzionale di ██████████, e per le causali in atti, previo accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia valido documento giustificativo “ del bonus di Euro 120.000,00 lordi” condannare il sig. ██████████ alla corresponsione in favore di



del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGIndE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia” (Cass. civ., sez. Unite, sent. n. 23620/2018). Nella specie è pacifico che il ricorso in opposizione sia stato notificato all'indirizzo pec risultante dall'albo di appartenenza e che tale indirizzo sia inserito nel pubblico registro INI PEC, sicché non vi è alcuna nullità della notifica. Peraltro, una eventuale nullità sarebbe comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, ossia dall'avvenuta regolare e tempestiva costituzione della parte destinataria della notifica che si assume nulla. Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione relativa alla mancanza delle condizioni di ammissibilità per il ricorso alla procedura monitoria. Sul punto è sufficiente osservare che il contratto di assunzione, la lettera di dimissioni, la busta paga di marzo 2019 ed il dettagliato conteggio di parte, prodotti unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, costituiscono prova scritta del credito ai sensi dell'art. 633 c.p.c. In ogni caso, poiché l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla fondatezza della pretesa creditoria, non limitato, quindi, ad una valutazione di ammissibilità e/o legittimità della procedura monitoria, anche ove si ravvisasse il difetto dei presupposti di ammissibilità, non potrebbe per ciò solo pervenirsi ad una pronuncia di accoglimento dell'opposizione e di revoca del decreto ingiuntivo, dovendo, comunque, esaminarsi la fondatezza della domanda di condanna proposta dal creditore opposto.

Nel merito l'opposizione è fondata nei limiti di seguito precisati.

Il dott. ~~Simone Curcio~~ è stato assunto alle dipendenze della ~~Dal Verde Industrie Alimentari spa~~ con qualifica di dirigente il 7 giugno 2010 (doc. 1 fasc. decreto ingiuntivo). Il 9 aprile 2009 il capitale sociale della società ~~Dal Verde Industrie Alimentari spa~~ è stato integralmente ceduto dalla ~~Dal Verde Industrie Alimentari spa~~ che è così



divenuta socio unico della **Del Venti** (doc. 2a fasc. ric.). Il 6 maggio 2019 il dott. **Gianni** ha comunicato le proprie dimissioni ai sensi dell'art. 13 del CCNL Dirigenti Industriali, ossia a causa dell'intervenuto trasferimento della proprietà da **M. J. Del Venti a N. J. Food spa** (doc. 2 fasc. decreto ingiuntivo). Il **Gianni** rivendica il pagamento della somma di € 30.492,13 a titolo di indennità prevista dall'art. 13 del CCNL Dirigenti Industriali. Tale disposizione prevede: *“1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2112 del cod. civ., in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti acquisiti dal dirigente. 2. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto dirigenziale, il dirigente, il quale, nei casi sopra previsti, non intenda continuare il proprio rapporto potrà procedere, entro 180 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, alla risoluzione del rapporto stesso senza obbligo di preavviso e con riconoscimento, oltre al trattamento di fine rapporto, di un trattamento pari ad 1/3 dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento”*.

Con specifico riferimento a tale disposizione la Corte di Cassazione ha affermato che *“la redazione della clausola configura una particolare nozione di "trasferimento", non solo comprensiva dello specifico significato desumibile dalla norma codificata, ma altresì indicativa di diverse ipotesi di mutamenti della situazione aziendale e del relativo assetto della "proprietà", richiamate non già in via di eccezione a tale significato, assunto come ipotesi generale, bensì come concorrenti con esso, per la determinazione delle condizioni in cui è consentito il recesso privilegiato del dirigente”* (Cass. civ., sent. n. 6445/91). Si è ritenuto in maniera condivisibile che *“la clausola contrattuale in contestazione è improntata alla ratio di offrire al dirigente uno strumento agevolato di recesso anche rispetto a quelle occasioni in cui rilevanti modificazioni dell'assetto societario, pur non*



concretandosi in trasferimenti ex art. 2112 cod. civ., possono nondimeno alterare gli elementi in presenza e, quindi, in considerazione dei quali era sorto e si era venuto svolgendo il rapporto fiduciario che qualifica in modo determinante la collaborazione prestata dal dirigente medesimo al datore di lavoro; e, dall'altro lato, il cambiamento della maggioranza azionaria, sebbene non comporti il profilo formale di una nuova titolarità dell'impresa, si traduce, sul piano sostanziale, in una situazione assimilabile a quella del trasferimento della proprietà ed è, per tale ragione, dotata di pari idoneità compromissiva del suddetto rapporto fiduciario” (Cass. civ. sent. n. 6445/91; Cass. civ., sent. n. 9870/91; Cass. civ. sent. n. 2009/88; Cass. civ., sent. n. 8547/01). L'utilizzo dell'espressione generica ed atecnica “trasferimento di proprietà dell'azienda” e l'inciso “tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto dirigenziale”, rendono evidente che la *ratio* della previsione contrattuale è quella di tutelare il vincolo fiduciario particolarmente intenso nel rapporto di lavoro dirigenziale, consentendo al dirigente di recedere dal rapporto medesimo ogni volta che vengano a verificarsi nell'assetto proprietario mutamenti tali da incidere sul vincolo fiduciario. D'altro canto, che l'operazione di cessione dell'intero pacchetto azionario alla ██████████ sia idonea ad incidere sul vincolo fiduciario, è comprovato dal fatto che successivamente a tale cessione vi è stata la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con la società di revisione (doc. 3 fasc. ric.). Non vi è dubbio, pertanto, che le dimissioni del ██████████ siano pienamente giustificate dalla cessione delle quote societarie e che egli, quindi, abbia diritto al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 13 del CCNL Dirigenti Industriali nella misura non contestata di € 30.492,13. Al dott. Caruso spettano, inoltre, la somma di € 9.346,16 per la retribuzione di aprile 2019 e la somma di € 1.742,04 per la retribuzione di maggio, essendo pacifico che il rapporto di lavoro sia



cessato il 6 maggio 2019 e che la società opponente non abbia corrisposto gli emolumenti in questione. L'entità degli stessi, oltre che non essere stata oggetto di specifica contestazione, risulta dalle buste paga prodotte dalla stessa società opponente. Al [redacted] spettano anche i ratei di 13° mensilità maturati nel 2019 e pari a € 3.115,39, somma anche questa riportata nella busta paga di maggio 2009 e la cui quantificazione non è stata oggetto di specifica contestazione. L'opposto ha poi richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nella misura di € 21.057,62. Dalla busta paga di maggio 2019, le cui risultanze non sono state oggetto di specifica contestazione dell'opposto, risulta, tuttavia, che il credito maturato a tale titolo è pari a € 17.393,44 (€ 21.057,62 – 3.664,18 per il recupero delle ferie godute). La somma complessivamente spettante all'opposto è pari, dunque, a € 62.089,16, di cui € € 9.346,16 per la retribuzione di aprile 2019, € 1.742,04 per la retribuzione di maggio 2019, € 3.115,39 per la tredicesima mensilità, € 17.393,44 per le ferie maturate e non godute e € 30.492,13 a titolo di indennità ex art. 13, comma 2, del CCNL per i dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi. Poiché la somma è inferiore a quella indicata nel decreto ingiuntivo opposto, quest'ultimo va revocato.

Passando ora ad analizzare le domande riconvenzionali proposte dalla società ricorrente, deve rilevarsi che è senza dubbio infondata la domanda di condanna al pagamento di € 26.999,00, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, in quanto, come già rilevato, il [redacted] [redacted] si è dimesso legittimamente a seguito del mutamento dell'assetto societario, maturando il diritto al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 13 del CCNL dirigenti industriale. E', invece, fondata la domanda di condanna alla restituzione della somma di € 63.000,00, somma che il Caruso ha percepito in data 09.04.2019. Infatti, la decisione relativa al pagamento a titolo di bonus della predetta somma è stata assunta da [redacted], consigliere di amministrazione della [redacted] che non aveva alcun potere di



decidere in merito all'attribuzione al ricorrente di uno specifico emolumento retributivo con carattere premiante, spettando tale potere, in base alla visura camerale in atti, esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione [REDACTED] e al consiglio di amministrazione stesso. Nessuna rilevanza hanno, pertanto, né la comunicazione del 2 aprile 2019 né l'autorizzazione al pagamento accordata in data 08.04.2019, entrambe provenienti da un soggetto che, ancorché autorizzato a disporre pagamenti, non aveva alcun potere di modificare il trattamento retributivo spettante al dirigente attribuendogli un bonus. Poiché non risulta alcuna disposizione né del presidente del cda né del cda medesimo in ordine all'attribuzione al ricorrente di un bonus, il pagamento di € 63.000,00 eseguito in data 09.04.2019 deve ritenersi indebito e va conseguentemente restituito dall'opposto. Operando, dunque, una compensazione (impropria) tra il debito dell'opponente (€ 62.089,16) ed il debito dell'opposto (€ 63.000,00), si perviene all'accertamento di un credito in favore della Del Verde Industrie Alimentari Spa di € 910,84, somma al pagamento della quale va condannato Simone Caruso. Sulla somma decorrono gli interessi legali dal 09.04.2019 al saldo.

Le reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, definitivamente pronunciando, così provvede:

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

dichiara che [REDACTED] è creditore nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] di € 62.089,16;

rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente di pagamento di € 26.999,00, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;



accoglie la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente di pagamento della somma di € 63.000,00 e per l'effetto dichiara che [REDACTED] è creditrice nei confronti di [REDACTED] della somma di € 63.000,00; operata la compensazione tra i rispettivi debiti, condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] di € 910,84, oltre interessi legali dal 09.04.2029 al saldo; compensa integralmente le spese di lite.

Chieti, 27.02.2020

Il giudice del lavoro
dott.ssa Ilaria Prozzo

